

Adozione del regime di tassazione ordinario con comportamento concludente. Possibile accedere a quello forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019 in deroga al vincolo triennale



Le significative novità introdotte dall'[articolo 1, commi da 9 a 11 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 \(legge di bilancio 2019\)](#) rendono applicabile quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale – nel caso di opzione per regimi di determinazione dell'imposta – è possibile *“la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”* (cfr [circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1](#)). Pertanto, un professionista, nella specie Commercialista, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019 **in deroga al vincolo triennale** disposto dall'articolo 3 del medesimo D.P.R. 442/97.

Questa la [risposta n. 107 del 11 aprile 2019](#) fornita dall'Agenzia delle entrate ad un professionista, che a ragione, riteneva di poter adottare dal 2019 il regime forfetario **senza necessità di rispettare il vincolo triennale correlato all'esercizio tacito dell'opzione per il regime contabile semplificato.**